PARERE n. 16 del 21/07/2004

MASSIMA

La richiesta di parere rivolta al Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive è inammissibile, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194, quando la rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe realizzare, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l'operazione oggetto di interpello dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario risulta lacunosa o imprecisa od equivoca o, comunque, inadeguata a consentire al Comitato di effettuare una valutazione obiettiva, attendibile e congruamente argomentabile in merito alla sussistenza o meno dei profili di elusività indicati dall'articolo 37-bis, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.